

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI NOVARA ED IL
COMUNE DI.....
PER I SERVIZI DI CATTURA CANI RANDAGI E/O VAGANTI
INCUSTODITI, GESTIONE DEL CANILE SANITARIO.**

L'anno 2011, addì.....del mese di.....presso la Sede Comunale
di Novara

T R A

IL COMUNE DI NOVARA, nella persona del Sindaco pro-tempore,
Sig.

E

IL COMUNE DI nella persona del Sindaco pro-tempore,
Sig.

Premesso che:

- la Legge n. 281 del 14/8/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" prevede l'obbligo per i Comuni, singoli o associati, di provvedere al risanamento dei canili comunali esistenti e alla costruzione di idonee strutture con funzione di canile rifugio per i cani;
- la Legge Regionale n.34 del 26/7/1993 "Tutela e controllo degli animali da affezione" e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 4359 dell'11/11/93 ribadiscono l'obbligo per i Comuni, singoli o associati, di istituire e mantenere in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati;

Dato atto che:

- il Comune di Novara è dotato di canile sanitario comunale dal 1995 ed ha garantito negli anni scorsi (dal 1997 al 2010) l'erogazione dei servizi di gestione del

canile sanitario comunale e di cattura e custodia temporanea dei cani randagi rinvenuti sul territorio di rispettiva competenza a favore dei Comuni appartenenti all'A.S.L. NO che avevano aderito e stipulato apposite convenzioni al riguardo;

- in data 31/12/2010 sono scadute le convenzioni triennali stipulate precedentemente dal Comune di Novara con i Comuni aderenti ed è pertanto necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova convenzione sostitutiva di quella precedente.

Considerato che:

- è emersa la necessità per i Comuni convenzionati di gestire, in maniera coordinata e associata, anche il servizio di canile rifugio per il mantenimento degli animali dopo il periodo di osservazione sanitaria (gg. 10) ;

- è intendimento del Comune di Novara prevedere future iniziative, per la gestione associata delle azioni di tutela nei confronti del fenomeno del randagismo canino, anche in collaborazione con strutture con funzioni di rifugio convenzionate con la struttura territoriale esistente;

- è pertanto necessario formalizzare a termini di legge con apposita convenzione i rapporti tra i Comuni che intenderanno aderire ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.vo 267/2000.

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

ART. 1

OGGETTO

La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del Decreto Lgs.vo 267 del 18/8/2000, regola i rapporti tra il Comune di Novara e il Comune dial fine di assicurare il servizio di accalappiamento dei cani randagi e/o vaganti abbandonati rinvenuti sul territorio del Comune di ,

il servizio di cura e custodia temporanea degli animali presso il canile sanitario comunale, la gestione della struttura stessa.

ART. 2

FINALITA'

I servizi convenzionati sopraspecificati sono finalizzati ad ottenere un risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni stessi ed una maggiore efficienza dei servizi in oggetto, in attuazione a quanto previsto dalla L.R. Piemonte n. 34/93.

I Comuni sopracitati convengono altresì di gestire, in modo coordinato, il servizio di canile rifugio presso le strutture che saranno individuate sul territorio di competenza, anche successivamente, e con le quali saranno direttamente stipulate apposite convenzioni.

ART. 3

SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO

Il servizio di accalappiamento e custodia temporanea dei cani randagi e/o vaganti rinvenuti sul territorio del Comune di, viene garantito dalla ditta appaltatrice della gestione del canile sanitario del Comune di Novara e del servizio di cattura cani randagi o vaganti incustoditi, secondo le modalità previste nel relativo Capitolato Speciale d'Appalto.

I cani catturati verranno trasferiti immediatamente presso il canile sanitario del Comune di Novara per l'osservazione sanitaria, la registrazione segnaletica e gli opportuni interventi di profilassi veterinaria eseguiti dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO di Novara.

ART. 4

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO

Il servizio di accalappiamento deve essere attivato esclusivamente da personale dipendente del Comune convenzionato.....possibilmente per iscritto

a mezzo fax al n. 0321 – 45.41.19 da inviare al canile sanitario comunale, nell'orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 18.00 di tutti i giorni o mediante messaggio telefonico al Comando di Polizia Municipale di Novara e/o al numero di reperibilità nell'orario notturno tra le ore 18.00 e le ore 8.00 di tutti i giorni dell'anno.

ART. 5

GESTIONE SANITARIA DEL CANILE COMUNALE

Al Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO di Novara competono gli interventi obbligatori di profilassi veterinaria, eventuali trattamenti vaccinali e antiparassitari; la verifica del corretto segnalamento effettuato all'atto dell'introduzione dal gestore sul registro e sua eventuale correzione e registrazione della data di prima visita; l'identificazione tramite microchip degli animali; la vigilanza e il controllo sul servizio comunale di cattura dei cani e sulla gestione del canile sanitario per accertare il rispetto delle norme relative all'igiene, alla sanità ed al benessere degli animali.

Al Veterinario libero professionista incaricato dal Comune di Novara dell'assistenza zoiatrica competono invece tutti gli interventi di tipo terapeutico (chirurgico e specialistico).

ART. 6

SERVIZIO DI CUSTODIA DEI CANI RANDAGI

Trascorso con esito favorevole il periodo di osservazione sanitaria stabilito dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. NO di Novara presso il canile sanitario comunale, i cani che risultano senza proprietario e che non saranno ceduti a privati e/o restituiti ai Comuni di appartenenza, saranno trasferiti presso le strutture di "canile rifugio" individuate dai rispettivi Comuni e con gli stessi convenzionate, anche successivamente alla stipula della presente convenzione, per il ricovero, mantenimento e assistenza fino alla successiva cessione ai privati che ne facciano richiesta.

I Comuni suddetti dovranno sostenere le spese per il mantenimento dei propri animali per l'intero periodo di permanenza presso il canile rifugio convenzionato con i medesimi.

Detto servizio dovrà essere oggetto di un apposito accordo attuativo tra le parti interessate che definirà impegni reciproci e modalità di espletamento del servizio a favore dei Comuni convenzionati.

ART. 7

STRUTTURA DEL CANILE SANITARIO

La struttura del canile sanitario comunale di Novara, sito in Via del Gazurlo n. 55 è costituita da n. 32 Box per la custodia degli animali catturati di cui 4 Box adibiti all'isolamento e da una palazzina comprendente un ambulatorio, una cucina, un ufficio ed i servizi.

ART. 8

DURATA

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) decorrente dal 01/01/2011.

La convenzione potrà essere rinnovata, anche prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti aderenti.

Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria nel corso di validità della convenzione dovrà essere approvata da tutti i Comuni convenzionati.

ART. 9

RAPPORTI FINANZIARI

I Comuni convenzionati con il Comune di Novara per il servizio di cattura ed osservazione sanitaria presso il canile sanitario dei cani randagi e/o vaganti abbandonati dovranno concorrere annualmente agli oneri sostenuti dal Comune di Novara, al netto delle eventuali somme riscosse, in maniera proporzionale alla popolazione anagrafica degli stessi, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente al quale si riferiscono le spese.

In particolare per la ripartizione delle quote verranno considerati i seguenti oneri:

- Quota di ammortamento per la costruzione del canile sanitario
- Costo per la gestione del canile sanitario e del servizio di cattura cani randagi
- Costo per prestazioni del Veterinario libero professionista incaricato per gli interventi di tipo terapeutico
- Costo acquisto farmaci
- Quota di ammortamento attrezzature per il funzionamento del canile sanitario
- Quota spese di personale addetto alla gestione amministrativa e contabile e all'attività di coordinamento dei servizi oggetto della presente convenzione
- Quota per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del canile sanitario.

Pertanto la quota di concorso spese a carico del Comune di..... sarà determinata sulla base di un Preventivo di spesa annuale che verrà trasmesso ai singoli Comuni in tempo utile all'approvazione del rispettivo bilancio previsionale, soggetto a ricalcolo al termine di ogni esercizio in sede di consuntivo sulla base dei costi effettivi sostenuti.

I Comuni convenzionati si impegnano a stanziare annualmente nel proprio bilancio di previsione e nel bilancio pluriennale la quota parte a proprio carico per il servizio di cattura cani randagi e gestione del canile sanitario, da trasferire al Comune di Novara in un'unica soluzione, da versare entro 30 giorni dalla data di ricevimento del Consuntivo spese annuale, e una quota presunta per il mantenimento dei cani presso i canili rifugio convenzionati.

ART. 10

OBBLIGHI E GARANZIE

Data la natura della presente convenzione, il Comune di..... aderente alla medesima delega al Comune di Novara le funzioni amministrative, tecniche e

contabili e di coordinamento inerenti la gestione del canile sanitario, il servizio di accalappiamento cani randagi ed il servizio di canile rifugio.

Ciascuno degli Enti convenzionati si impegna altresì a promuovere nell'ambito del proprio territorio iniziative volte alla tutela nei confronti del fenomeno del randagismo canino, alla corretta registrazione all'anagrafe canina e all'incentivazione dell'affidamento a privati dei cani di propria competenza.

Il Comune di Novara è tenuto a mettere a disposizione del Comune convenzionato la documentazione relativa alla gestione dei suddetti servizi, individuando in proposito un Responsabile incaricato dal Servizio Tutela Ambientale.

ART. 11

FORME DI CONSULTAZIONE

Allo scopo di assicurare forme di consultazione agli Enti convenzionati le parti convengono di istituire un' assemblea dei Sindaci degli Enti suddetti, composta dai Sindaci o loro delegati, per la disamina complessiva dell'andamento dei servizi ed il rendiconto della gestione e per esprimere pareri preventivi in merito alle iniziative proposte dal Comune di Novara per la gestione associata delle azioni di tutela e controllo nei confronti del fenomeno del randagismo canino al fine di procedere alla definizione di accordi di programma o convenzioni con altri Enti.

L'assemblea verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione ed inoltre procede alla definizione di accordi di programma e/o convenzioni con altri Enti o strutture di canili rifugio interessate.

L'Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune di Novara, o da suo delegato, che la presiede, almeno una volta all'anno e comunque quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

ART. 12

SPESE CONTRATTUALI

Le spese di stipula della presente convenzione sono a carico del Comune convenzionato di.....

ART. 13

IMPOSTA DI BOLLO

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegata al DPR 26/10/1972, N. 642.

ART. 14

REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 del DPR 26/04/1986 n. 131 Tariffa Parte II.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. IL COMUNE DI NOVARA

p. IL COMUNE DI